



NEGOZIAZIONE DEL TITOLO AZIONARIO BANCA POPOLARE PUGLIESE Sintesi del regolamento del mercato Hi-Mtf "segmento order driven azionario"

AVVERTENZA: Di seguito si riporta una sintesi liberamente estratta dal regolamento del mercato "Hi-Mtf – segmento order driven azionario" (in parentesi vengono riportati i relativi articoli).
Per il funzionamento del mercato deve farsi riferimento unicamente a quanto previsto nel citato regolamento.

TIPOLOGIA DI MERCATO

Hi-Mtf Sim S.p.A. organizza e gestisce Hi- Mtf, un sistema multilaterale di negoziazione autorizzato da Consob (MTF - Multilateral Trading Facility): un mercato per la negoziazione di strumenti finanziari, che offre garanzie di trasparenza, liquidità ed efficienza.

Nell'ambito del mercato è attivo il segmento "order driven azionario" dove vengono quotati azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio e i relativi diritti di opzione, emessi da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria (così come definita dall'art. 1 del Testo Unico Bancario) o, in alternativa, che rientrino nella definizione di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante (come definiti dall'art. 2 – bis del Regolamento Consob n. 11971/1999) (artt. 22 e 59 Regolamento)

REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Modalità di negoziazione e determinazione del prezzo

Le negoziazioni delle Azioni della Banca Popolare Pugliese nel citato mercato si svolgono attraverso una fase di asta settimanale, nell'ambito della quale avviene l'abbinamento automatico degli ordini al "prezzo teorico d'asta" (art. 60 Regolamento).

Detto prezzo è determinato con il procedimento dell' "asta a chiamata", mediante l'applicazione in sequenza delle seguenti regole:

- 1) il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile la maggior quantità di strumenti finanziari;
- 2) a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, è il prezzo che produce il minor sbilancio (quantitativo non incrociabile di titoli corrispondenti alle proposte di negoziazione aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo di conclusione dei contratti);
- 3) a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio, è il prezzo più prossimo all'ultimo prezzo di riferimento;
- 4) a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio e con prezzi equidistanti dall'ultimo prezzo di riferimento, è il prezzo maggiore tra i due equidistanti (art. 68 Regolamento).

Fasi ed orari del mercato

Sono previste le seguenti fasi, con i relativi orari:

- 1) Fase di inserimento ordini:
 - dal lunedì al giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 17,30;
 - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,45.
- 2) Fase di asta settimanale:
 - venerdì dalle ore 11,46 alle ore 12,00

Nel caso in cui la giornata di asta settimanale coincida con una festività prevista dal calendario di negoziazione del segmento del mercato, la fase d'asta viene anticipata al giorno lavorativo precedente (art. 69 Regolamento).

Caratteristiche degli ordini

Gli Ordini possono essere immessi solo "a prezzo limitato" (non sono previsti ordini "al meglio", ossia senza l'indicazione di prezzo), entro un "limite massimo di variazione" rispetto al prezzo di riferimento, e possono essere specificati con le seguenti modalità di esecuzione:

- 1) "valido solo asta": l'ordine può essere inserito solo il giorno d'asta e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo d'asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato al termine dell'asta;
- 2) "valido sino a data": l'ordine viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo d'asta; l'eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione, ovvero per un periodo non superiore alla data indicata e/o fino a revoca da parte dell'Aderente Diretto.

L'Ordine immesso con modalità "valido sino a data" dovrà avere come data termine validità un giorno d'asta, che non potrà comunque essere successivo a 60 giorni calcolati a partire dalla data di inserimento dell'ordine.

Gli ordini che non rispettano i predetti requisiti vengono automaticamente rifiutati dal mercato (art. 70 Regolamento).

Gli ordini conferiti mantengono la priorità temporale e non sono modificabili, ma unicamente revocabili, fino all'orario di chiusura del mercato order driven.

La conclusione dei contratti, per ciascuno strumento finanziario avviene, per le quantità disponibili, a parità di prezzo, seguendo il criterio di priorità temporale determinato dall'orario di immissione (art. 41 Regolamento).

Funzionamento del mercato: limiti e soglie di significatività

La normale operatività si svolge nel "periodo di osservazione", della durata di 12 mesi, all'interno del quale si misura la consistenza degli scambi per la determinazione del "prezzo di riferimento" (art. 61 Regolamento).



Tale periodo è suddiviso in 6 "periodi intermedi di osservazione" della durata di 2 mesi ciascuno, all'interno dei quali si misura la consistenza degli scambi per determinare un eventuale allargamento dei limiti di inserimento degli ordini e di validazione del prezzo teorico d'asta, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta (art. 62 Regolamento).

Gli ordini di acquisto/ vendita devono essere inseriti rispettando determinati limiti di prezzo, intesi come limiti massimi di variazione del prezzo rispetto al "prezzo di riferimento", definiti dall'emittente all'interno di un intervallo prestabilito dal mercato (+/- 8%). Detti limiti di inserimento degli ordini possono variare in aumento (di +/- 4%), nell'ipotesi in cui al termine di ciascun "periodo intermedio di osservazione", che ha durata bimestrale, non venga raggiunta la "soglia minima", che costituisce un controvalore di scambi minimo definito dall'emittente all'avvio delle negoziazioni, all'interno di un intervallo prestabilito dal mercato (compreso tra 0,1% e 0,5% della capitalizzazione) (art. 71 Regolamento).

Il "prezzo di riferimento" (all'avvio delle negoziazioni definito dall'emittente) rimane invariato sino a quando le azioni scambiate non supereranno la "soglia di riferimento", che costituisce un controvalore di scambi misurato, in occasione di ogni asta, in modo cumulato all'interno dell'intero "periodo di osservazione", di durata annuale (art. 67 Regolamento). La soglia di riferimento viene definita dall'emittente all'interno di un intervallo prestabilito dal mercato (compreso tra 1% e 3% della capitalizzazione) (art. 67 Regolamento).

Al raggiungimento della predetta soglia, il prezzo di riferimento viene rideterminato come media dei prezzi, ponderati per i volumi, di tutte le aste tenutesi dall'inizio del periodo fino a quel momento.

Il "prezzo di riferimento, inoltre, viene ricalcolato anche nell'ipotesi in cui al termine dell'intero periodo di osservazione non sia stata raggiunta la soglia di riferimento ma sia stata raggiunta la "soglia di liquidità", pari alla somma delle 6 soglie minime stabilite per ciascun periodo intermedio di osservazione (art. 67 Regolamento).

In tal caso, il prezzo di riferimento viene ricalcolato, al termine dell'intero periodo di osservazione, come media dei prezzi, ponderati per i volumi, delle aste tenutesi dall'inizio del periodo di osservazione.

Il prezzo di riferimento cambia anche nell'ipotesi in cui, al termine dell'intero periodo di osservazione, non sia stata raggiunta anche la soglia di liquidità (art. 67 Regolamento).

In tal caso, l'emittente è tenuto a comunicare un nuovo prezzo di riferimento e comincia un "periodo di controllo" della durata di sei mesi, suddiviso in tre "periodi intermedi di controllo", ciascuno della durata di due mesi.

I limiti di inserimento degli ordini e di validazione del prezzo vengono inizialmente fissati ad un livello percentuale pari a quello valido nell'ultima asta e la soglia minima, la soglia di riferimento e la soglia di liquidità vengono poste pari alla metà di quelle valide nell'ultima asta.

Qualora al termine del primo periodo intermedio di controllo non fosse raggiunta la soglia minima i predetti limiti verranno raddoppiati. Il raddoppio dei limiti sarà ripetuto al termine dei successivi periodi intermedi di controllo sino a che non venga raggiunta la soglia minima (art. 72 del Regolamento).

Tutti i predetti limiti e soglie di significatività sono analiticamente indicati sulla scheda informativa del titolo "Banca Popolare Pugliese", pubblicata sul sito del mercato (www.himtf.com), a cui si rimanda per maggiori informazioni.

Pubblicazione delle informazioni

Sul sito del mercato (www.himtf.com) vengono comunicati, in tempo reale, tutti gli elementi relativi alla negoziazione riguardante il mercato e gli strumenti finanziari interessati, tra i quali si menzionano: il calendario di negoziazione, il prezzo d'asta, il prezzo di riferimento, le soglie di funzionamento (minima, di riferimento, di liquidità), eventuali interventi sulle modalità di funzionamento del mercato e sulla negoziazione degli strumenti finanziari, statistiche informative sugli strumenti finanziari negoziati.

Per maggiori informazioni si rinvia al regolamento del mercato Hi-Mtf – segmento order driven azionario, pubblicato sul sito internet (www.himtf.com – Mercato - Regolamento).

CONFERIMENTO ORDINI DI COMPRAVENDITA

Gli ordini di compravendita aventi ad oggetto le Azioni Banca Popolare Pugliese possono essere immessi sul mercato per il tramite delle Filiali della Banca nei normali orari di apertura al pubblico, nel rispetto degli orari previsti dal mercato.

La Banca, a seguito della ricezione degli ordini da parte della clientela, si limita unicamente a trasmetterli all'Aderente Diretto prescelto (attualmente l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SpA), un intermediario terzo ed indipendente aderente al mercato, non ponendosi in contropartita diretta con la clientela e non intervenendo in alcun modo nella formazione del prezzo.

Sul mercato Hi-Mtf, in quanto multilaterale, possono pervenire ordini di compravendita anche da intermediari diversi dalla Banca Popolare Pugliese.